Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 115° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 29 luglio 1974 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno:
Ricompensa al valor civile . Pag. 5078
Ricompensa al merito civile . Pag. 5078

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **1130**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in Buttapietra . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1973, n. **1131**.
Autorizzazione all'automobile club di Pistoia ad acquistare un immobile Pag. 5079

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974, n. **285**.
Soppressione del consolato di 1ª categoria in Hargheisa (Somalia) . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **286**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. **287**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Raggio di sole », iniziative di lavoro protetto, in Roma . . . . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1974, n. **288**.
Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato . . . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **289**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Nicola, in Noto Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **290**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Pontedera . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **291**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in Pisa Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **292**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in Ostra . . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **293**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Nicola e di S. Giovanni, in Cava dei Tirreni. Pag. 5080

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Scioglimento del consiglio comunale di Pattada. Pag. 5080

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.
Dotazioni organiche e denominazioni delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze . . . . . . Pag. 5081

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.
Sostituzione del segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . . . . Pag. 5081

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Modena . Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo . . . Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciale di ventiquattro strade in provincia di Udine . . . Pag. 5083

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari . . . Pag. 5084

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari. Pag. 5084

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari . . Pag. 5084

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 . Pag. 5085

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 5085

Ministero della sanità: Errata-corrige . Pag. 5085

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Milano . Pag. 5085

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli . . . . . Pag. 5085

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 5085

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale . . Pag. 5085

Smarrimento del diploma originale di abilitazione professionale . . . Pag. 5085

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale . Pag. 5086

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio professionale . . . . Pag. 5086

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5086

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti . . . . Pag. 5087

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, della *stazione sperimentale per l'industria della cellulosa*, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano. Pag. 5088

Ufficio medico provinciale di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza . . . . Pag. 5091

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 marzo 1974, n. **10-1745**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio . . . . . . Pag. 5092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1974, n. **3-13**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte I (ad indirizzo pedagogico). Pag. 5092

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 29 LUGLIO 1974:

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

(5191)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto 18 maggio 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'allievo vigile del fuoco volontario ausiliario *Gianpaolo* BORGHI, *con la seguente motivazione:*

Chiesto ed ottenuto di far parte delle squadre di soccorso alla popolazione di una borgata, devastata da una alluvione, si prodigava, con instancabile generosità, nelle rischiose operazioni di salvataggio, svoltesi sotto l'imperversare di un furioso temporale. Scorto un civile, che, in procinto di essere sommerso dalle acque tumultuose, invocava aiuto, al centro di un torrente straripato, non esitava ad affrontare l'impeto della corrente; ma, dopo avere a lungo lottato per raggiungere il pericolante, veniva travolto, facendo olocausto della propria giovane vita. Fulgido esempio di incondizionato attaccamento al dovere e di eroica abnegazione. — 1° *settembre 1965 in Roma, località* Labaro.

(5403)

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 5 dicembre 1973, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile al comune di Mignano Montelungo (Caserta), con la seguente motivazione:

Già sconvolta dalla furia devastatrice della guerra, cui dava *doloroso contributo di sangue*, veniva *colpita*, appena all'inizio della lenta e faticosa opera di ricostruzione, da violente, reiterate scosse di terremoto, che causavano nuovi danni e gravissimi disagi. La popolazione, duramente provata, sopportava, con fiera ed indomita dignità, tutte le avversità, dando rinnovata prova di grande tenacia ed incrollabile fede. — (1943/1973).

(5545)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1973, n. **1130.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in Buttapietra.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona in data 1° ottobre 1971, integrato con due dichiarazioni del 4 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in frazione Marchesino del comune di Buttapietra (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 64. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1973, n. **1131.**

Autorizzazione all'automobile club di Pistoia ad acquistare un immobile.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Pistoia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Ido Bessi, per il prezzo di L. 20.000.000, un appezzamento di terreno in Pistoia, via Bonallina, di mq 3809,30 area urbana individuata alla partita 13367, foglio 239, mappale 79 del catasto del comune di Pistoia, per la installazione di un distributore di carburante.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 49. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974, n. **285.**

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Hargheisa (Somalia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 1ª categoria in Hargheisa (Somalia) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 72. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **286.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per adibirla a sede della dipendente sezione di Biella, dall'impresa Cantone e Maggia, al prezzo di L. 27.000.000, l'unità immobiliare situata parte al piano terreno e parte al piano seminterrato del fabbricato denominato condominio « Mimosa », in Biella, via Delleani n. 33, sulle particelle catastali indicate col mappale 56 sub *L* e 57 sub *A* del foglio 53; unità meglio specificata nella scrittura privata stipulata dalle parti il 20 aprile 1972.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 50. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. **287.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Raggio di sole », iniziative di lavoro protetto, in Roma.

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Raggio di sole », iniziative di lavoro protetto, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 51. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1974, n. **288.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in una porzione del complesso archeologico denominato « Grotta della pace » o « Grotta di Cocceio », disposta dal comune di Pozzuoli con atto 21 febbraio 1969, n. 19110 di rep. e successivo atto di rettifica 5 febbraio 1973, n. 27810 di rep., entrambi a rogito del notaio Flavio Prattico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 61. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **289.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Nicola, in Noto.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Nicola, in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 55 — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **290**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in Pontedera.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa in data 15 novembre 1972, integrato con due dichiarazioni, una del 21 novembre 1972 e l'altra del 28 dicembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore, in zona Villaggio Piaggio del comune di Pontedera (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 56. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **291**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in Pisa.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa in data 15 settembre 1972, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 12 aprile e 28 dicembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **292**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in Ostra.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Senigallia in data 7 gennaio 1973, integrato con due dichiarazioni del 29 gennaio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni evangelista, in frazione Casine del comune di Ostra (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 58. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **293**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Nicola e di S. Giovanni, in Cava dei Tirreni.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 1° settembre 1972, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Nicola a Dupino e di S. Giovanni a Casaburi, entrambe in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 60. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Pattada.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Pattada, cui la legge assegna venti membri, si è da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Sassari del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 26046 del 31 ottobre 1973, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 20 e 21 novembre 1973, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio entro il termine del 30 novembre 1973, con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 20 novembre 1973, presenti 16 consiglieri sui 20 in carica, lo schema di bilancio già predisposto dalla giunta veniva respinto. Conseguentemente, la sezione di controllo, con ordinanza del 3 dicembre 1973, nominava un commissario che, in data 11 dicembre, provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Sassari del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Pattada.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 febbraio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pattada (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Rosolino Frassetto.

Roma, addì 12 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Pattada (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 febbraio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pattada (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosolino Frassetto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Dotazioni organiche e denominazioni delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 e le tabelle degli organici del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ad essa allegata;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1972, numero 720001, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972, registro n. 344 Esteri, foglio n. 99, relativo alla costituzione, a decorrere dal 1° luglio 1970, delle nuove piante organiche dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dagli articoli 56, 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, alla determinazione delle nuove piante organiche e alla denominazione delle nuove qualifiche della carriera direttiva del personale del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Accertato che alla data del 12 dicembre 1972, nessun funzionario rivestiva le qualifiche di vice direttore generale e di capo laboratorio;

Vista la tabella II, quadro *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze sono stabilite con effetto dal 12 dicembre 1972 dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974
Registro n. 387 Esteri, foglio n. 323

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SCIENTIFICO DELLO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE DI FIRENZE

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di laboratorio	11
307 257 218	Vice direttore aggiunto di laboratorio	

(5608)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di nominare segretario della predetta commissione Di Diodato Vincenzo, funzionario di cancelleria addetto al Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione di Alessandrini Anna nata Sau, trasferita ad altro ufficio;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517 e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Di Diodato Vincenzo, funzionario di cancelleria addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1974
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 234

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 61.4/1293 Vet del 3 aprile 1974, con la quale l'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna chiede per la provincia di Modena il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Modena è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5788)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Vista la nota n. 187618 in data 5 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Renzo Miconi ed il dott. Giuseppe Draicchio rispettivamente quali propri rappresentanti effettivo e supplente, in seno al predetto collegio in sostituzione del dottor Renato Ricciardi e del dott. Ugo Reale, entrambi collocati a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi ed il dott. Giuseppe Draicchio sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione il primo del dott. Renato Ricciardi ed il secondo del dott. Ugo Reale, collocati a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Considerato che un componente del comitato predetto è deceduto;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Carlo Panero è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Giuseppe Airaldi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5651)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di ventiquattro strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 14 maggio 1973, n. 12984/85, con il quale l'amministrazione provinciale di Udine ha deliberato di promuovere la formale classificazione fra le provinciali delle seguenti ventisei strade comunali:

1) Napoleonica: innesto strada provinciale della « Val d'Arzino » a ponte Armistizio-per Flagogna fino all'innesto strada provinciale del « Ponte di Cornino », dell'estesa di km 4+950;

2) di Silvella: innesto strada statale n. 464 a Silvella per Nogaredo di Corno fino all'innesto strada provinciale di « Flaibano » dopo Nogaredo, dell'estesa di km 5+350;

3) del Molino: dall'innesto strada provinciale di « Flaibano » a Mereto di Tomba per bivio Molino Romano-Villaorba-innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » e Basagliapenta, dell'estesa di km 6+650;

4) di Coderno: dall'innesto strada provinciale di « Flaibano » a Mereto per Coderno all'innesto strada provinciale del « Varmo » e Sedegliano, dell'estesa di km 6+850;

5) di Coseanetto: dall'innesto strada provinciale « Sandanielese » per Coseanetto-Coseano-Cisterna all'innesto strada statale n. 464 dopo Cisterna, dell'estesa di km 6+100;

6) Nogaredo-*bis*: dall'innesto strada provinciale di « Nogaredo » a Nogaredo all'innesto con la strada statale n. 464 presso Cisterna, dell'estesa di km 2+800;

7) di Moggio-*bis* dal termine strada provinciale di « Moggio » all'inizio della strada provinciale della « Val Aupa », dell'estesa di km 0+250;

8) di Caporiacco-*bis*: dall'innesto strada provinciale di « Caporiacco » a Coporiacco per Cudugnella-Lauzzana all'innesto strada provinciale « Osovana » a Colloredo di Montealbano, dell'estesa di km 4+450;

9) di Montegnacco: innesto con la strada statale n. 13 « Pontebbana » dopo Tricesimo per Montegnacco-Martinazzo-Raspano all'innesto con la strada provinciale di « Raspano » a Raspano, dell'estesa di km 3+900;

10) di Tausia: dall'innesto strada provinciale di « Paularo » prima di Ligosullo per Tausia alla strada provinciale di « Paularo » presso Glerus, dell'estesa di km 3+400;

11) di Aonedis: dall'innesto strada provinciale « S. Danielese » a S. Giacomo di Ragogna per Aonedis all'innesto strada statale n. 463 « del Tagliamento » presso Villanova, dell'estesa di km 5+450;

12) di Alesso: innesto strada statale n. 512 presso Alesso per Alesso fino innesto strada statale n. 512 a Somplago, dell'estesa di km 5+450;

13) di S. Mauro: innesto strada provinciale di « Orsaria » a Premariacco per S. Mauro all'innesto strada statale presso Moimacco, dell'estesa di km 2+500;

14) di Chiasielis: innesto strada statale n. 353 a Pozzuolo per Chiasielis fino a Morsano all'innesto con la strada provinciale « Ungarica », dell'estesa di km 8+500,

15) di Lavariano: innesto strada statale n. 353 a Pozzuolo per Lavariano-Cuccana-Gris fino a Gonars (innesto strada provinciale di Gonars), dell'estesa di km 10+500;

16) di Chiaicis: innesto strada provinciale di « Invillino » presso Villa di Verzgnis-innesto strada provinciale della « Val d'Arzino » a Chiaicis dell'estesa di km 2+400;

17) di Ceresetto: dall'innesto strada statale n. 464 di « Spilimbergo » per Martignacco-Ceresetto-Torreano al bivio con la strada provinciale di « Brazzacco » presso Plaino, dell'estesa di km 4+850;

18) di Cerneglons: dalla strada provinciale di « Pradamano » a Pradamano per Cerneglons alla strada provinciale « Prepotto » presso Case S. Martino, dell'estesa di km 4+500;

19) di Basaldella: da strada statale n. 13 « Pontebbana » a Campoformido per Basaldella alla strada statale n. 353 della « Bassa Friulana », dell'estesa di km 4+500;

20) di Bressa: da strada statale n. 13 « Pontebbana » a Campoformido per Bressa-innesto di « Sedegliano » a Colloredo di Prato, dell'estesa di km 4+150;

21) di Carpeneto: da strada statale n. 13 « Pontebbana » a Campoformido per Carpeneto-innesto strada provinciale di « Latisana » a Pozzuolo, dell'estesa di km 5+000;

22) del Paludo: da Latisana (p.l.) per Paludo-incrocio strada statale n. 354 di « Lignano » fino a Precenicco, dell'estesa di km 6+500;

23) di Bueris: da innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » per Bueris-innesto strada provinciale di « Buia » a Treppo Grande, dell'estesa di km 3+550;

24) di Castions di Mure: dalla strada statale n. 14 Triestina-Villa Castions di Mure-Strassoldo-Ioannis-innesto strada provinciale di « Ioannis », dell'estesa di km 7+500;

25) di Albana: dall'innesto strada provinciale di « Prepotto » per Albana verso Mernicco fino al confine di Provincia sullo Iudrio, dell'estesa di km 2+000;

26) di Rosazzo: dall'innesto strada provinciale del « Natisone » a Oleis-Abazia di Rosazzo fino al bivio strada provinciale del « Collio » a Dolegnano, dell'estesa di km 5+700;

Ritenuto che nella seduta del 7 maggio 1974 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade anzidette hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione delle strade di cui al n. 12 (« di Alesso ») e n. 25 (« di Albana »);

Ritenuto che le rimanenti ventiquattro strade possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26), indicate nelle premesse per una lunghezza complessiva di km 120+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 7 della legge medesima concernente la nomina del presidente dell'Ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni del presidente dell'Ente, da parte dell'assemblea nazionale dell'Ente stesso nella riunione del 14 ottobre 1973, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il dott. Elio Gallina è confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5754)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1974, con cui è stato nominato il presidente dell'Ente sopra citato;

Vista la nota n. 100/89 108/29.3.19 del 25 ottobre 1973, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Visto l'esito delle elezioni del vice presidente dell'Ente e dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 14 ottobre 1973, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Gallina dott. Elio, presidente, e De Rogatis dott. Renato, vice presidente, eletti dall'assemblea nazionale;

Rognoni dott. Antonio, Molinari prof. dott. Giovanni, Spinelli dott. Agostino, Mengozzi dott. Ferdinando, Minuto dott. Saverio e Gigante dott. Giuseppe, consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale;

Battista dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Urbanelli dott. Leonello, in rappresentanza del Ministero della sanità;

il presidente in carica della Federazione nazionale degli ordini veterinari, membro di diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5755)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.
Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima, concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel collegio sindacale dell'Ente sopra citato, da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 14 ottobre 1973, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Ercolano dott. Gaetano e Frontera dott. Antonio, membri effettivi, Munari dott. Osvaldo e Appolloni dottor Alessandro, membri supplenti, eletti dall'assemblea nazionale;

Bianchi dott. Edoardo, membro effettivo con funzioni di presidente e Colella dott. Elio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

Il 7 giugno 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 novembre 1973, n. 795, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 19 dicembre 1973, ha avuto luogo a Strasburgo presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

L'accordo, ai sensi dell'art. 5, entrerà in vigore l'8 settembre 1974.

(6009)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 luglio 1974:

Tafuri Antonio, notaio residente nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Miglietta Rosalba, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Maglione Rosa Maria, notaio residente nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Tucci Amalia Rosaria, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Frattamaggiore, distretto notarile di Napoli.

(6176)

Con decreto ministeriale 17 luglio 1974:

Guccione Vincenzo, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo,

Diliberto Clemente, notaio residente nel comune di Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo.

Cascino Vincenzo Fulvio, notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese,

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Valledolmo, stesso distretto,

Luosi Luigi, notaio residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Fontanella, stesso distretto.

(6175)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nell'ordinanza ministeriale 7 giugno 1974, concernente: « Norme sanitarie per l'importazione in Italia dalla Francia, Regno Unito e Repubblica d'Irlanda, di bovini destinati alla produzione della carne, originari di allevamenti non "ufficialmente indenni" né "indenni" da brucellosi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 2 luglio 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'undicesimo comma delle premesse, terza riga, dove è scritto: « ..., già accordata *dalla* Francia ... », leggasi: « ..., già accordata *alla* Francia ... »;

all'art. 1, sedicesima riga, dove è scritto: « ... unità internazionali agglutinanti per *millimetro* ... », leggasi: « ... unità internazionali agglutinanti per *millilitro* ... »;

all'art. 7, settima riga, dove è scritto: « *ordinanza ministeriale* 4 luglio 1970 ... », leggasi: « *ordinanze ministeriali* 4 luglio 1970 ... ».

(6010)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Milano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1974, n. 1403, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Milano, con sede sociale in San Colombano al Lambro, via Steffenini, n. 4, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(5953)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 18 febbraio 1974, n. 7345, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di ha 5.29.15 sito in comune di Termoli, riportato al catasto del comune di Termoli ai fogli 42, 46, 47, 50, 52, 53 e 54, partita n. 60; fogli 42, 46 e 53 partita n. 62; fogli 49, 50, 52, 53 e 54 partita n. 389.

(5954)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.818.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Diego Balducci, nato a Margherita di Savoia (Foggia), il 25 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 1° ottobre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5848)

Il dott. ing. Giovanni Delrio, nato a Cagliari il 21 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 1° ottobre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5847)

Smarrimento del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Notaris Giorgio, nato a Monte Porzio (Pesaro Urbino), il 31 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 ottobre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5850)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Valli Alberto Carlo, nato a Milano il 29 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5843)

Il dott. Piazza Nicola, nato a Catania il 28 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania, in data 20 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5845)

Il dott. Crivelli Giacomino, nato a Milano il 9 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5846)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Pietro Panzera, nato a Bova (Reggio Calabria), il 25 marzo 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 17 maggio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(5849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 25 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	639,80	639,80	641 —	639,80	639,50	639,75	639,70	639,80	639,80	639,80
Dollaro canadese	657,30	657,30	656,50	657,30	656,50	657,35	657,20	657,30	657,30	657,30
Franco svizzero	218,395	218,395	218 —	218,395	218,25	218,40	218,40	218,395	218,395	218,39
Corona danese	109,10	109,10	109,25	109,10	109,35	109,08	109,30	109,10	109,10	109,10
Corona norvegese	119,13	119,13	119 —	119,13	119,25	119,10	119,05	119,13	119,13	119,13
Corona svedese	147,60	147,60	147,90	147,60	148 —	147,55	148 —	147,60	147,60	147,60
Fiorino olandese	246,70	246,60	247 —	246,70	247,50	246,75	246,35	246,70	246,70	246,70
Franco belga	17,07	17,07	17,09	17,07	17,09	17,05	17,094	17,07	17,07	17,07
Franco francese	136,90	136,90	136,50	136,90	136,80	136,85	136,78	136,90	136,90	136,90
Lira sterlina	1529,75	1529,75	1528 —	1529,75	1530 —	1529,80	1528,60	1529,75	1529,15	1529,75
Marco germanico	252,49	252,49	253,75	252,49	252,75	252,50	252,60	252,49	252,49	252,49
Scellino austriaco	35,5875	35,5875	35,70	35,5875	35,60	35,60	35,60	35,5875	35,58	35,58
Escudo portoghese	25,86	25,86	25,80	25,86	25,85	25,85	25,83	25,86	25,86	25,86
Peseta spagnola	11,265	11,265	11,25	11,265	11,26	11,25	11,28	11,265	11,26	11,26
Yen giapponese	2,1760	2,176	2,1825	2,1760	2,18	2,15	2,1785	2,1760	2,17	2,17

Media dei titoli del 25 luglio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,400
» 5 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,425
» 5 % (Città di Trieste)	84,500
» 5 % (Beni esteri)	83,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,350
» 5,50 % » » 1968-83	83,250
» 5,50 % » » 1969-84	86,500
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,95
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,75
Dollaro canadese	657,25
Franco svizzero	218,397
Corona danese	109,20
Corona norvegese	119,09
Corona svedese	147,80
Fiorino olandese	246,525
Franco belga	17,082
Franco francese	136,84
Lira sterlina	1529,175
Marco germanico	252,545
Scellino austriaco	35,594
Escudo portoghese	25,845
Peseta spagnola	11,272
Yen giapponese	2,177

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *E* della tabella IX riguardante i dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella adunanza del 28 giugno 1974 ha deliberato la disponibilità di due posti da conferire mediante concorso per titoli di servizio nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo degli storici della arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I titoli debbono essere posseduti al 28 giugno 1974.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 28 giugno 1974 anni tre di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il servizio da soprintendente di seconda classe.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione III, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale delle antichità e belle arti* - Divisione II - Sezione III.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) curriculum, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori originali concernenti compiti di istituto, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimessi i lavori dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso per titoli di sevizio a due posti di dirigente superiore ».

I lavori anzidetti si considerano pervenuti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata che rechi il timbro dello ufficio postale accettante con data non posteriore al termine di cui al precedente art. 3.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e dei lavori.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente articolo 3.

I documenti e i titoli presentati nei modi indicati nei precedenti articoli oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e titoli che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 28 giugno 1974 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori, che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 35

(6247)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, della stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire, con riferimento al 1973, un concorso per coprire due posti nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Considerato che, in data 3 maggio 1974, con nota n. 514935, è stato chiesto al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il parere di cui all'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione I (concorsi) - Via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria e computisteria;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Colloquio:

il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principî di economia politica e scienza delle finanze;
b) nozioni di diritto civile;
c) nozioni di statistica;
d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 13 *e* 14 *settembre* 1974 *con inizio alle ore* 8,30 *presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Via Molise,* 2, *piano* 1°, *stanza n.* 31 (*parlamentino*).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite del cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1974
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 294

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione I (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA (00100)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5767)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73/4378/1 del 10 agosto 1973 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1971;

Visto il successivo decreto n. 73/6796/1 del 18 dicembre 1973 con il quale venivano riaperti i termini di partecipazione al predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nominata con decreto n. 74/1224 del 27 marzo 1974;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso specificato in premessa:

1. Carbone Francesco	punti	62,087
2. Araneo Antonio	»	56,244
3. Capasso Antonio	»	53,855
4. Cardillo Lucia	»	51,399
5. Lomuto Giulio	»	49,220
6. Paternostro Carmine	»	48,000
7. Amendola Pasquale Francesco	»	48,000
8. Rossi Antonio	»	46,000

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 12 luglio 1974

Il medico provinciale reggente: DI PIETRO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 74/2225/1, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicata:

1) Carbone Francesco: Palazzo S. Gervasio;
2) Araneo Antonio: Pescopagano;
3) Capasso Antonio: Calvello;
4) Cardillo Lucia: Latronico (2ª condotta);
5) Lomuto Giulio: Trivigno;
6) Paternostro Carmine: Viggianello;
7) Rossi Antonio: Castelmezzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 12 luglio 1974

Il medico provinciale reggente: DI PIETRO

(5962)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 marzo 1974, n. **10-1745**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 18 *giugno* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1719 datata 8 marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto del presidente della giunta provinciale n. 267-1530/Legisl. datato 12 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968, registro n. 16, foglio n. 153, con il quale è stato determinato il programma di esame per concorso pubblico al posto di vice ragioniere (vice segretario) della carriera di concetto del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

Art. 2.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici a posti di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica nonchè in una prova orale.

Art. 4.

1) Prova scritta: consiste in un tema su una delle seguenti materie:

Computisteria, ragioneria generale ed applicata, privata e pubblica;

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

2) Una prova articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica sulle seguenti materie:

Materie della prova scritta;
Diritto civile, commerciale ed amministrativo;
Economia politica;
Scienza delle finanze.

La prova sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione richiesta dal titolo di ragioniere e sarà formulata con riguardo ai contenuti anzichè alle nozioni.

3) Prova orale sulle seguenti materie:

Materie della prova scritta;
Materie del questionario;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Statistica;
Diritto costituzionale;
Ordinamento ed organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 marzo 1974

Il presidente: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Registro n. 22, *foglio n.* 187

(5318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1974, n. **3-13**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte I (ad indirizzo pedagogico).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 28 *maggio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 (art. 4, comma terzo);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2066 di data 5 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame, ad indirizzo pedagogico, per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte I, consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Art. 2.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Pedagogia.

2) Psicologia.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

a) materie delle prove scritte;

b) elementi di legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento della provincia autonoma di Trento;

c) sociologia dell'educazione;

d) igiene;

e) metodologie e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

f) una lingua straniera (prova pratica di lettura di un testo di carattere pedagogico).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 8 aprile 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 19, *foglio n.* 135

(5580)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741980)